

**Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 1 del 2012:
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività**

Esame ordini del giorno – seduta del 21 marzo 2012

Intervento di Simonetta Rubinato, Gruppo Pd

Signor Presidente, mi permetto di illustrare il mio ordine del giorno ai colleghi del Governo perché mi pare un esempio significativo di come, a volte, la strada per l'inferno sia lastricata di buone intenzioni.

Mi spiego meglio. Nel decreto-legge in esame, oggetto di conversione in legge, vi sono alcune norme introdotte dal Governo per cercare di aumentare l'impegno delle compagnie assicurative in materia di attività antifrode. Da questo punto di vista, sicuramente sono degne di plauso le norme che prevedono un inasprimento della pena per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, la frode assicurativa, che prevede adesso, come pena base, da uno ad un massimo di cinque anni di reclusione o l'introduzione di un'analogha sanzione penale per chi realizza una falsa perizia tecnica. Meritevole di apprezzamento è anche l'articolo 30 che responsabilizza le compagnie assicurative imponendo loro particolare attenzione e metodo nell'esercizio dell'attività antifrode: anziché limitarsi ad aumentare i premi alla propria clientela, queste dovranno impegnarsi con attività specifiche di cui devono fornire una relazione annuale all'ISVAP.

Tutto questo, quindi, va nella direzione di contrastare effettivamente le frodi assicurative. Vi sono, però, alcune norme - mi riferisco in particolare al dettato normativo dell'articolo 32 - che appaiono assolutamente contraddittorie con questo obiettivo. Ecco perché parlavo di strada per l'inferno lastricata di buone intenzioni.

La prima di queste disposizioni normative stabilisce che, se l'impresa assicuratrice, all'esito degli approfondimenti condotti, non formula un'offerta di risarcimento perché ritiene di presentare querela - ricordo che la frode assicurativa è un reato procedibile sempre a querela di parte -, deve, secondo l'obbligo normativo introdotto dall'articolo 32, comma 2-*bis*, informarne contestualmente l'assicurato nella comunicazione concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Ora, è evidente che in questo caso - credo anche l'unico nell'ordinamento penale - il querelante è obbligato a comunicare la presentazione della querela al possibile colpevole, al possibile responsabile. È chiaro che in questo modo si viola la legge processuale penale, in particolare l'articolo 329 del codice di procedura penale, dato che informare il possibile indagato del fatto che è stata presentata querela nei suoi confronti vuol dire non solo compromettere le indagini, ma anche porre un serio conflitto con l'obbligo di segretezza che grava sul procedimento penale incardinato a seguito di querela.

Sostanzialmente la norma, pur con la sua buona intenzione di andare incontro alle esigenze dei consumatori, produce invece l'effetto di sottrarre all'autorità inquirente il potere di preservare le indagini da comunicazioni ingiustificate o illecite. Questo è un primo aspetto contraddittorio.

Il secondo aspetto contraddittorio è che la compagnia viene onerata di un termine particolarmente breve per la proposizione della querela. Noi sappiamo che per giurisprudenza costante e consolidata il termine di novanta giorni per la presentazione della querela decorre dalla conoscenza del fatto di reato, quindi fino a quando non si ha conoscenza o non si hanno degli elementi sufficienti per contestualizzare l'ipotesi di reato, il termine di novanta giorni per presentare querela non decorre. Invece, con l'articolo 32, comma 2-*bis*, si stabilisce che dallo spirare del termine di trenta giorni per le comunicazioni conclusive della compagnia all'assicurato danneggiato, decorrono automaticamente i novanta giorni. Con riferimento a casi concreti, le maxifrodi assicurative richiedono alcuni tempi di indagine, perché magari al primo sinistro, al secondo, al terzo, al quarto la compagnia non ha gli elementi per sostenere che c'è una frode assicurativa. In questi casi, sostanzialmente, questo termine brevissimo copre e mette una pietra tombale sulla procedibilità contro il reato di frode, perché spirato il termine per la querela, la querela non può più essere

presentata. Quindi le due norme insieme e questa contraddittorietà che sto rilevando rischiano di chiudere, prima ancora che siano aperte, le indagini sulle maxifrodi assicurative e di avere come risultato la penalizzazione dei consumatori. Infatti le compagnie in questo modo avranno anche un buon alibi per non svolgere l'attività antifrode e per limitarsi semplicemente ad indennizzare e ad aumentare i premi agli assicurati onesti.

Infine - e concludo, signor Presidente - nell'ordine del giorno rilevo anche un'incongruità, questa volta addebitabile non al Governo ma al passaggio al Senato, e cioè il termine brevissimo di due giorni, assolutamente incongruo, dato alle compagnie per l'ispezione diretta dei veicoli nei soli danni a cose. In due giorni rischiamo che accada quello che già è accaduto in alcuni casi di frode, ovvero che il perito non si rechi neppure presso la carrozzeria e che si faccia mandare le foto dal carrozziere, che magari è un carrozziere con un archivio *ad hoc* per questo.

Chiedo, allora, al Governo almeno di ripristinare quel termine di cinque giorni, previsto nel testo originario del decreto-legge.